

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 43296
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2015,
posta in decisione all'udienza del 10.5.2018,
e vertente

tra

Raso Gioacchino, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Andrea della Valle
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Valentina Antonetti, rappresentato e difeso
dall'Avv. Massimo Cannatà per procura in atti,

- attore -

e

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del ministro pro-tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- convenuto -

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, Raso Gioacchino conveniva in giudizio il
Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere la declaratoria dell'illegittimità



del decreto di revoca del finanziamento n. 157090 del 18.6.2007 ed il suo annullamento.

Parte attrice esponeva l'insussistenza dei presupposti della revoca e la prescrizione. Si costituiva il Ministero, eccependo il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per territorio, nonché evidenziando la legittimità del proprio operato e proponendo domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del contributo di euro 243.021,89, oltre interessi e rivalutazione.

All'udienza del 10.5.2018 parte attrice concludeva per l'annullamento del provvedimento di revoca, il Ministero per il difetto di giurisdizione e l'incompetenza per territorio, per il rigetto delle domanda e l'accoglimento della riconvenzionale ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.

DIRITTO

Preliminarmente è rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Ed invero, riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, benefici e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dell'interessato prima e dopo la concessione del beneficio, posto che nella fase procedimentale che precede il provvedimento concessorio è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, mentre nella fase successiva la posizione del privato può assumere una diversa configurazione giuridica.

In particolare, la posizione è di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio concesso e riconosciuto, sia della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti,



quali revoca, decadenza o risoluzione, emanati in funzione dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario della disciplina che regola il rapporto.

Sussiste, inoltre, diritto soggettivo qualora il finanziamento, il contributo o il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione (Cass. civ., Sez. Unite, 04/07/2014, n. 15297).

La posizione, invece, è di interesse legittimo nei riguardi del potere della pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento di riconoscimento del beneficio, o anche solo di sospendere l'erogazione delle provvidenze concesse al beneficiario, per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall'origine con il pubblico interesse (Cass. civ., Sez. Unite, 09/01/2007, n. 117; Cass. civ., Sez. Unite, 25/05/2001, n. 225; Cons. Stato, Sez. VI, 14/04/2015, n. 1914; Cons. Stato, Sez. III, 13/05/2015, n. 2380).

Nella fattispecie in esame, dunque, trattandosi di revoca di un beneficio già riconosciuto (Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19890), e di atto che interviene nella fase esecutiva del rapporto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Merita invece accoglimento l'eccezione di incompetenza per territorio.

Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.

Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le



norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.

Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n.2440 del 18.11.1923 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.

In definitiva, quando "l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore" (Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909). Orbene, l'obbligazione è sorta a Palmi, dove l'attore risiede, mentre a Reggio Calabria, vale a dire il circondario dove ha domicilio Raso, ha sede la tesoreria provinciale e l'Avvocatura dello Stato.

Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.

La decisione in rito determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.



P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

a) dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma; **b)** dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria; **c)** compensa integralmente le spese processuali.

Roma, 9.8.2018

Il Giudice
dr. Corrado Cartoni

